



## STUDIO LEGALE

### ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

#### RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

**PER:** l'impresa individuale **Azienda Agricola Moschiano Giosuè**, con sede in Moschiano (AV) alla Via Prof. C. Pacia 21 (P.IVA 02969700646) in persona del legale rapp.p.t Moschiano Giosuè (CF MSCGSI79C12F762H), nato in data 12.03.1979 a Moschiano (AV) e ivi res.te alla Via Prof C.Pacia 21, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'avv.Coscia Carmen (C.F. CSCCMN80C56H892P); p.e.c. carmen.coscia@pecavvocatinola.it – Fax 081.5112336, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 152,

#### CONTRO

- la **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Unità Operativa Dirigenziale 50.07.10, in persona del legale rappresentante pro tempore;

#### NEI CONFRONTI

dell'**Azienda Agricola di De Donato Federica** (C.F. DDNFRC92C50A783H), in persona del legale rappresentante pro tempore;

#### PER L'ANNULLAMENTO

Della nota recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 500710 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, avente ad oggetto *“PSR Campania 2014-2020 – Misura PIG Progetto Integrato giovani Tipologia intervento 611/4.1.2 Ditta Moschiano Giosuè Domanda di sostegno 84250147778 Giudizio innanzi il Tar Campania Na Pratica n. 895/2020 Comunicazione esito riesame ai sensi del D.R.D. n. 262 del 18/11/2021.*

### **IN RELAZIONE AL RICORSO NUMERO 4497/2020**

Promosso dall'azienda istante per l'annullamento previa sospensiva: a) del decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sul BURC n. 161 del 10.08.2020, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 - misure non connesse alla superficie e/o animali- approvazione graduatoria regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16.10.2017", nella parte in cui include la domanda di sostegno presentata dalla impresa ricorrente nell'elenco delle "domande non ammissibili a valutazione"; b) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 28 del 03.02.2020, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali: Progetto Integrato Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1). Presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) e pubblicazione dell'elenco accorpato", nella parte in cui la domanda di sostegno dell'impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione; c) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 130 del 30.09.2019, avente ad oggetto "PSR Campania 2014/2020 – Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani (Tipologia d'intervento 4.1.2 e Tipologia d'Intervento 6.1.1). Servizio Territoriale Provinciale Avellino" nella parte in cui la domanda di sostegno dell'impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione; d) della comunicazione recante prot. 2019.0333588 del 28.05.2019 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino; e) della comunicazione esito della commissione del riesame recante prot. 2020.0340658 del 20.07.2020 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino; f) di tutti gli atti ed i verbali istruttori, allo stato sconosciuti, con i quali la UOD competente ha provveduto all'istruttoria della domanda di sostegno dell'impresa ricorrente; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente, nonché per l'accertamento del diritto dell'impresa ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

### **FATTO**

Preliminarmente si rende necessario ripercorrere brevemente la vicenda per come sviluppatasi dalla proposizione del ricorso originario ad oggi.

Con ricorso ritualmente notificato in data 30.10.2020 e depositato in data 19.11.2020 l'azienda Moschiano impugnava tutti gli atti sopra elencati chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Il ricorso veniva segnato con il numero 4497/2020 e la camera di consiglio per il giudizio Cautelare veniva fissata per il giorno 14.12.2020.

Con comunicazione recante prot. 2020.0590717 in data 10.12.2020 (**cf. all. 1**), e dunque prima della celebrazione dell'udienza cautelare, parte resistente, in ossequio al DRD n. 262 del 18.11.2020, rilevando di aver violato il disposto di cui all'art. 10 bis l. 241/90, comunicava alla ricorrente, a mezzo pec, che la domanda di sostegno - e in particolare le controdeduzioni presentate dall'azienda i merito ai motivi che decretavano la non ammissibilità a valutazione della domanda - sarebbe stata affidata nuovamente alla Commissione del Riesame.

All'udienza cautelare in data 14.12.2020 la ricorrente rendeva noto all'ecc.mo TAR adito del provvedimento adottato dalla Regione Campania, rimettendosi alla decisione dello stesso Tribunale in merito all'adozione dei provvedimenti consequenziali. Pertanto, rilevando il Collegio che i provvedimenti impugnati, nelle more del riesame disposto in via amministrativa dalla resistente, potevano essere suscettibili di revisione, rinviava l'udienza cautelare in prosieguo al 09.03.2021.

In data 20.01.2021 l'U.O.D. istruttore di Avellino comunicava all'azienda ricorrente l'esito della commissione del riesame recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 (**cf. all. 2**) che addiveniva alle medesime determinazioni della precedente commissione del riesame del 20.07.2020 prot. 2020.0340658 (già oggetto di impugnazione) confermando la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno. Considerata la necessità di impugnare anche il suddetto atto mediante la proposizione del presente ricorso, l'udienza cautelare del 09.03.2021 veniva differita al 27.04.2021.

Con il presente atto, dunque, l'azienda Moschiano Giosuè intende impugnare l'esito della commissione del riesame recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 in quanto del tutto illegittimo e ingiusto e va pertanto annullato per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL BANDO PSR CAMPANIA 2014/2020, PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1, IN PARTICOLARE DEL PARAGRAFO 7 RECANTE LE “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ” – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/20 – VIOLAZIONE DEL D.M. 162 DEL 12.01.2015 ARTT. 3, 5, 9 E ALL. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE, CORRETTEZZA E LEALE COOPERAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA' DELLA MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

In via preliminare, considerato che solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo la resistente riconosceva di aver violato il disposto di cui all'art. 10 bis l. 241/90 l'azienda Moschiano

Giosuè chiede sin da ora all'On Tar adito di adottare tutte le determinazioni opportune, anche in merito alle spese processuali.

L'esito della commissione del riesame recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 trasmesso a mezzo PEC sia alla ricorrente che al sottoscritto difensore in pari data (**cf. all. n. 13**), nel confermare la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno, argomentava quanto segue:

*“- Il fascicolo aziendale del ricorrente, giusta scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 presenta un'evidente discordanza tra la superficie dichiarata di ha 03.81.01 e la superficie riscontrata di ha 01.90.51 ovvero viene riconosciuta al 50%”.*

*- Tale discordanza viene riconosciuta dal ricorrente (...) infatti già durante la fase di istruttoria della domanda di sostegno (...) con pec del 05.09.2019 lo stesso aveva evidenziato la criticità inerente il fascicolo aziendale alla luce del quale avrebbe voluto un soccorso istruttorio (...).*

*- Tale anomalia non può essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale rientra tra le condizioni di ammissibilità del bando della misura, tale criticità non trova giustificazione in un problema informatico o errore da ricondurre all'organismo pagatore agea (...).*

*- Le anomalie, se non imputabili al potenziale beneficiario andavano prima della presentazione della domanda di sostegno (...) segnalate all'organismo pagatore AGEA tramite l'apertura di un ticket e dimostrando la totale estraneità ai dati rilevati erroneamente dall'ente competente”*

*- Quindi così come previsto dal bando della misura “PIG” pg. 3 par. 7 i soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa” – il ricorrente avrebbe dovuto, al massimo entro il 2 luglio 2018, sanare o evidenziare le anomalie/criticità relative al proprio fascicolo aziendale (...)*

*- Inoltre a pg. 31 par. 8.1 delle disp. Gen. vengono richiamate le attività relative al fascicolo aziendale, propedeutiche alla generazione e alla successiva ammissibilità della domanda”.*

L'azienda Moschiano Giosuè ritiene di aver pedissequamente osservato tutte le disposizioni previste dal par. 7 del bando e dal par. 8.1 delle disp. gen. PSR 2014/20 e di non aver violato alcuna norma contemplata dal medesimo bando e/o dalle disp. Gen. al PSR.

L'anomalia rilevata dall'amministrazione, che ha determinato in via esclusiva la non ammissibilità a valutazione della domanda, consiste nella discordanza, presente nella scheda di validazione del fascicolo aziendale n. 80385255361 del 27.06.2018, tra la superficie aziendale dichiarata dall'azienda ricorrente pari a ha 03.81.01 e la superficie riscontrata dalla piattaforma istituzionale per l'

aggiornamento del fascicolo aziendale “SIAN” pari *ha* 01.90.51 che veniva riconosciuta dalla detta piattaforma al 50%.

Detta anomalia, oltre a non essere imputabile all’azienda ricorrente, non può (e non avrebbe potuto) determinare, in nessun caso, la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno, per tutti i motivi che seguiranno.

Il par. 7 del bando, prevede che *“i soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa.”*

Il par. 8.1 delle disp. gen. al PSR, dopo aver descritto il contenuto del fascicolo aziendale, al par. 8.1.2 recita che *“All’atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AgEA”*.

Per quanto riguarda il caso in esame, in ordine alla superficie aziendale oggetto di intervento, i riferimenti normativi sopra richiamati si limitano a dettare un precetto assolutamente generale e sommario della funzione del fascicolo aziendale e del rapporto tra il fascicolo aziendale e la domanda di sostegno, senza disciplinare la composizione del fascicolo aziendale e quale sezione del fascicolo aziendale sia determinante in merito alle superfici aziendali condotte dall’azienda su cui si fonda la domanda di sostegno.

Tutta la disciplina relativa al fascicolo aziendale, la sua (corretta!) composizione, funzione, modalità di formazione e aggiornamento e le relative anomalie ostative all’ammissibilità delle domande di sostegno in ordine alla superficie aziendale sono contenute nel D.M. 162 del 12.01.2015 (**cf. all. n. 3**). L’art. 3 del D.M.162 del 12.01.2015 definisce al comma 1 il fascicolo aziendale come *“l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni e integrazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell’articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 con gli elementi di cui all’articolo 68 del medesimo Regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale. L’insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come “documento informatico” ai sensi dell’articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*

Il medesimo D.M., all'art. 3 comma 2 aggiunge che *“Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, articolato e dettagliato nell'Allegato A, in particolare a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.*

In ultimo, è necessario riportare la definizione fornita dal medesimo D.M. di *“Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione”* come *“documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore”* e ciò in considerazione del fatto che, come già detto sopra, l'anomalia rilevata dalla commissione del riesame è relativa alle superfici aziendali oggetto di intervento.

L'unica “sezione” del fascicolo aziendale determinante ai fini dell'ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno in ordine al dato inerente la superficie aziendale condotta risulta essere, **in via esclusiva** il detto *“Piano colturale aziendale (o Piano di coltivazione)”* - del fascicolo aziendale - la cui disciplina è contenuta nel *Capo II* del D.M. 162 del 2015 denominato *Patrimonio produttivo relativo alle superfici aziendali* che all' art. 9 indica per l'appunto che *“Il Piano colturale aziendale è costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato A, sezione a.1):L'agricoltore costituisce ovvero aggiorna i dati nel proprio fascicolo aziendale, sottoscrive le informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all'articolo 3, comma 2, presso l'Organismo pagatore competente e definisce il piano colturale della sua azienda. (...) In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse (...).*

Aggiunge, poi, il comma 5 dello stesso art. 9 che **“Sono inseriti in una domanda di aiuto o pagamento solo superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel Piano colturale. Un appezzamento può essere inserito in una domanda di aiuto o pagamento solo se presente nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda stessa.”**

L'allegato A del D.M. 162 elenca il contenuto minimo del Piano colturale aziendale, che, tra l'altro e sempre per quanto interessa il caso in esame, deve contenere necessariamente: **1.** L' identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento; **2.** Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà **3.** Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta. Inoltre che le informazioni contenute nel piano colturale aziendale dovranno essere individuate nel SIPA-GIS.

E dunque, in ordine alla corretta determinazione della superficie aziendale, l'azienda Moschiano, all'atto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, ha dovuto indicare gli identificativi catastali di ogni p.lla di terreno condotta (e la relativa estensione), specificare l'uso del suolo e individuare geograficamente, con il sistema sipa-gis, le aree coltivate, **il tutto previa allegazione dei titoli di conduzione dei terreni che riportano l'indicazione delle p.lle di terreno condotte dall'azienda e**

**la relativa estensione** (cfr. all. n. 4), in conformità al disposto dell'allegato 3 della norma sopra citata che impone, all'atto dell'aggiornamento/costituzione del fascicolo aziendale, l'indicazione e l'allegazione degli *"a) estremi, registrazione e copia titolo di conduzione cfr. all. n. 4 (...) c) Particella o porzione condotta (...) d) Superficie catastale (...) e) Superficie grafica (...) f) Superficie condotta (...) h) Occupazione del suolo rilevata"*.

I terreni condotti dall'azienda Moschiano, dalla formazione del fascicolo aziendale - nascita dell'azienda agricola – a tutt'oggi (e quindi all'atto della generazione della scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018) non avendo subito modifiche di alcun tipo, risultano essere sempre i medesimi. Sul punto si offrono in comunicazione la PRIMA scheda di validazione del fascicolo aziendale e L'ODIERNA scheda di validazione del medesimo fascicolo (**cfr. all. n. 6 e all. n. 9**).

Tanto premesso, il fascicolo aziendale validato con la scheda di validazione contestata dalla Commissione n. 80385255361 del 27.06.2018 (**cfr. all. n. 5**), in ordine all'indicazione catastale delle particelle condotte dall'azienda, l'estensione delle stesse, l'uso del suolo occupato e soprattutto la superficie impiegata totale che è pari ad Ha 03.81.01, **riporta i seguenti dati:**

- la sezione *"RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE (art. 3, comma 2 DM 12 gennaio 2015, n. 162) COMPOSIZIONE TERRITORIALE cfr. all. 5 pg. 2"* riporta i seguenti dati:

- 1) MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00256 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 00,22,07 SUP. GRAFICA 00,22,55 SUP. CONDOTTA 00,22,55;
- 2) MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00257 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,23,08 SUP. CONDOTTA 00,23,08;
- 3) MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00313 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,54,05 SUP. CONDOTTA 00,54,05;
- 4) MOSCHIANO F. 10 P.LLA 00083 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,93,68 SUP. CONDOTTA 00,93,68;
- 5) MOSCHIANO F. 10 P.LLA 00161 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,19,61 SUP. CONDOTTA 00,19,61;
- 6) MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00027 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,40,54 SUP. CONDOTTA 00,40,54;
- 7) MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00032 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,64,22 SUP. CONDOTTA 00,64,22;
- 8) MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00101 AFFITTO MOSCHIANO FULVIO MARIO 14/05/2018 10/11/2033 SUP. GRAFICA 00,63,25 SUP. CONDOTTA 00,63,25;

Dai suesposti dati è possibile riscontrare che la superficie grafica di ogni particella presente nel fascicolo aziendale corrisponde esattamente alla superficie condotta dall'azienda Moschiano il cui totale è pari a **HA 03.81.01;**

- La sezione “CONSISTENZA TERRITORIALE AZIENDALE AL 15/05/2018 E ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA cfr. all. 5 pg. 4” riporta un **Riepilogo della consistenza terreni pari a N. 8 Particelle che generano una Superficie Totale** che conferma l’estensione aziendale di **HA 03.81.01**;

- La sezione “PIANO DI COLTIVAZIONE - APPEZZAMENTI COLTURALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162) cfr. all.5 pg. 5” riporta la seguente estensione territoriale divisa per appezzamenti :

- 1) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,00,19
- 2) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,22,36
- 3) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,09,72
- 4) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,13,37
- 5) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,54,05
- 6) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA04 00,93,69
- 7) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA04 00,19,61
- 8) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA03 00,40,54
- 9) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA02 00,64,22
- 10) COMUNE DI MOSCHIANO ISOLA IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA02 00,63,26

La somma dell’estensione totale dei singoli appezzamenti di terreno è pari a **HA 03.81.01**.

- La sezione “PIANO DI COLTIVAZIONE (piano colturale aziendale)- PARTICELLE CATASTALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162) cfr. all. 5 pg. 6 e 7” riporta le seguenti superfici:

- 1) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,00,19 MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00256
- 2) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,22,36 MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00257
- 3) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,09,72 MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00257
- 4) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,13,37 MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00313
- 5) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA01 00,54,05 MOSCHIANO F. 4 P.LLA 00313
- 6) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA04 00,93,69 MOSCHIANO F. 10 P.LLA 00161
- 7) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA04 00,19,61 MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00027
- 8) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA 03 00,40,54 MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00032
- 9) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA02 00,64,22 MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00101
- 10) IT01/MSCGSI79C12F762H/AAA02 00,63,26 MOSCHIANO F. 11 P.LLA 00101

Ancora una volta, la somma dell’estensione totale dei singoli appezzamenti di terreno è pari a **HA 03.81.01**.

- L’anomalia evidenziata dalla commissione del riesame è contenuta **UNICAMENTE** nella sezione “**Riepilogo occupazione del Suolo**” della scheda di validazione contestata che, nonostante i dati **CORRETTI** di cui sopra riporta una superficie **DICHIARATA** pari ad HA 03.81.01 e una superficie **RISCONTRATA** pari ad HA 01,90,51 ovvero esattamente la metà dell’effettiva consistenza aziendale.

La medesima scheda di validazione indica anche che a fronte della superficie dichiarata dall’azienda (pari a HA 03.81.01) non ci sarebbe superficie non condotta e/o non mantenuta “**di cui la superficie**

**non mantenuta 00,00,00** cfr. pag. 5 all. n. 5” e dunque, non essendoci superficie dichiarata non condotta e/o non mantenuta, allo stato, non si spiega la motivazione per la quale l’amministrazione abbia rilevato e indicato, nella sezione “riepilogo occupazione suolo”, un dato del tutto difforme dalla superficie aziendale correttamente dichiarata e riportata: nel riepilogo della composizione del patrimonio aziendale, nella composizione territoriale e consistenza territoriale aziendale, nel piano di coltivazione - appezzamenti colturali e nel piano di coltivazione - particelle catastali del fascicolo aziendale.

A ciò si aggiunga che anche i titoli di conduzione dei terreni condotti generano una superficie complessiva di HA 03.81.01 e che ogni singola p.lla di terreno è stata identificata tramite il sistema di geolocalizzazione sipa-gis che ne confermava consistenza, coltura ed esistenza.

Ciò premesso, l’anomalia presentata dalla scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 e contenuta SOLO nel *“Riepilogo occupazione del Suolo – superficie riscontrata”* della medesima scheda di validazione, e non anche nel piano colturale aziendale / piano di coltivazione e tutte le altre sezioni dedicate del fascicolo aziendale non può comportare, in nessun caso la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno ai sensi e per gli effetti delle norme sopra riportate.

E’ del tutto evidente che l’anomalia riscontrata dall’amministrazione inerente la superficie aziendale, non essendo relativa al Piano Colturale Aziendale - che riporta esattamente la superficie dichiarata dalla ricorrente pari a ha 03.81.01 – non può comportare in nessun caso la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno (art. 9 D.M. 162 del 2015 e ss.).

D’altro canto dalle norme sopra citate e relative al corretto aggiornamento del fascicolo aziendale si ricava che **a)** Il fascicolo contiene informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola **reso in forma dichiarativa** e sottoscritto dall’agricoltore; **b)** L’agricoltore aggiorna e costituisce il fascicolo aziendale **DICHIARANDO** i dati in proprio possesso e in particolare i dati costituenti il patrimonio aziendale. La scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 contiene dichiarazioni CORRETTE in ordine alla superficie condotta, al piano colturale aziendale, al riepilogo della composizione del patrimonio aziendale all’ orientamento Tecnico - Economico (etc ) e tanto basterebbe per escludere la violazione del par. 7 del bando e del par. 8.1 delle disp. Generali avendo Moschiano Giosuè CORRETTAMENTE costituito, aggiornato e validato il proprio fascicolo aziendale preliminarmente al deposito della domanda di sostegno. Ulteriore conferma della corretta costituzione del fascicolo aziendale e del corretto aggiornamento dello stesso è rappresentata dalla *“guida alla compilazione del modello di comunicazione per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale finalizzato alla presentazione della domanda unica di pagamento cfr. all n. 10”* la quale ricorda ***che sussiste l’obbligo di DICHIARARE l’intera consistenza aziendale in termini***

*di superficie, ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1782/2003, anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003* e dunque rimarca che l'OBBLIGO PER L'AZIENDA CONSISTE NEL DICHIARARE DATI CORRETTI RELATIVI ALLA CONSISTENZA AZIENDALE IN TERMINI DI SUPERFICIE, non dipendendo dall'azienda il diverso riscontro di detti dati (dichiarati) da parte della P.A.

Ma che la nota difformità contenuta nel *“Riepilogo occupazione del Suolo – superficie riscontrata”* della scheda di validazione datata 27.06.2018 sia frutto di un errore di riscontro posto in essere dall'amministrazione, e pertanto non imputabile all'azienda istante, è assolutamente chiaro anche per quanto si dirà.

In *primis* l'evidenza inerente l'errore di riscontro è senz'altro attestata dalla correttezza di tutti i dati indicati nella medesima scheda di validazione relativi al riepilogo della composizione del patrimonio aziendale, alla composizione territoriale e consistenza territoriale aziendale, al piano di coltivazione - appezzamenti colturali e nel piano di coltivazione - particelle catastali del fascicolo aziendale nonché ai titoli di conduzione: è illogico che tutti i dati relativi alla superficie aziendale contenuti nel fascicolo aziendale siano corretti (e corrispondenti alla superficie dichiarata) e il riepilogo – la sintesi - degli stessi dati (CORRETTI!!!) riporti un valore diverso (ERRATO!!!).

Inoltre, la schede di validazione del fascicolo aziendale precedenti e successive alla scheda contestata riportano, anche nella sezione *Riepilogo occupazione del Suolo – superficie riscontrata* il valore corretto dell'estensione territoriale.

La scheda di validazione del fascicolo aziendale numero 80383712181 - protocollo AGEA.CAA5412.2018.0002395 – data di stampa 08.06.2018 e dunque **precedente** di qualche giorno alla scheda di validazione contestata dalla commissione del riesame (del 27.06.2018) – nella sezione *“Riepilogo occupazione del Suolo”* **riporta che la superfice condotta è pari ad HA 03,81,00 ed anche la SUPERFICE RISCONTRATA è pari ad HA 03,81,00 (cfr. pg. 5 all. n. 6).**

Alla suddetta scheda di validazione del 08.06.2018 seguiva la scheda di validazione contestata datata 27.06.2018 (all. 5).

La successiva scheda di validazione del fascicolo aziendale numero 90377080610 - protocollo AGEA.CAA5412.2019.0000901 – data di stampa 13.05.2019 – attesta che il sistema SIAN **correggeva** l'errore riportato nella sezione “superficie riscontrata” della scheda di validazione precedente, rettificandolo (**all. n. 7**).

Specificamente, la sezione riepilogo della successiva scheda di validazione **riporta che la superfice condotta è pari ad HA 03,81,01 ed anche la SUPERFICE RISCONTRATA è pari ad HA 03,81,01. (cfr. pg. 5 all. 7).** Di conseguenza, anche le particelle di terreno condotte dall'azienda, come

emerge dalla suindicata scheda di validazione, riportano l'intera e corretta estensione (**cfr. pg 2 doc. 7**). Ancora, anche la sezione riepilogo della più recente scheda di validazione del fascicolo aziendale, numero 00377118088 protocollo AGEA.CAA5412.2020.0001192 – data di stampa 12.06.2020 -, **riporta a pag. 5 nella sezione “Superficie Dichiarata” una estensione di HA 03,81,01 e nella sezione “Superficie Ricontrata” una estensione di HA 03,81,01 (cfr. pg. 5 all. 8).**

In ultimo anche l'odierna scheda di validazione del fascicolo aziendale, numero 10371261248AGEA.CAA5412.2021.0000430 – data di stampa 04.03.2021 - **riporta a pag. 5 nella sezione “Superficie Dichiarata” una estensione di HA 03,81,01 e nella sezione “Superficie Ricontrata” una estensione di HA 03,81,01 (cfr. pg. 5 all. 9).**

Da quanto sopra è indubbio che la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 contiene un errore generato dal sistema SIAN nella sezione “*riepilogo - superficie ricontrata*”, che veniva successivamente corretto e rettificato così come recepito ed attestato dalle successive schede di validazione sopra identificate.

Sempre sul punto valga la domanda di sostegno n. 84210928390 depositata dall'azienda nell'ambito della campagna 2018 del PSR 2014/20 Misura 13 - Reg. UE 1305/2013 che si fonda sul fascicolo aziendale validato con scheda n. 80385255361 del 27.06.2018 è che è stata ritenuta TOTALMENTE AMMISSIBILE da parte della stessa regione Campania (**cfr. all. n. 11**).

Parimenti, la domanda unica di pagamento n. 80261082954 liquidata con decreto 513 del 27.06.2019 relativa all'anno 2018 è stata ritenuta ammissibile e anche interamente liquidata con una superficie aziendale pari a Ha 3,81 (**cfr. all. n. 12**).

In ultimo si deduce che il provvedimento impugnato, inoltre e sul punto, riporta che *Le anomalie, se non imputabili al potenziale beneficiario andavano prima della presentazione della domanda di sostegno (...) segnalate all'organismo pagatore AGEA tramite l'apertura di un ticket e **dimostrando la totale estraneità ai dati rilevati erroneamente dall'ente competente***”.

L'azienda Moschiano, difatti, si è attivata immediatamente a tal fine segnalando al SIAN l'accaduto, tant'è che lo stesso SIAN provvedeva, successivamente, a correggere l'errore di riscontro contenuto nel riepilogo del fascicolo aziendale come attestato sempre dalla documentazione sopra richiamata e successiva alla scheda di validazione contestata, d'altro canto, che le conseguenze degli errori determinati da malfunzionamenti della piattaforma SIAN-AGEA, e dalla P.A. in generale, non possano, in nessun caso, ricadere negativamente sui cittadini è principio pacifico anche in giurisprudenza.

Da quanto sopra emerge il diritto dell'azienda Moschiano ad occupare una posizione utile in graduatoria tra le domande ammissibili della graduatoria regionale relativa al Progetto Integrato Giovani con un punteggio (non contestato) pari ad 89 punti.

**P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, con vittoria di diritti, spese ed onorari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e int., si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto trattasi dell'impugnazione della nota prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 500710 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, avente ad oggetto la Comunicazione esito riesame ai sensi che nella sostanza reitera il contenuto della comunicazione esito riesame recante prot. 2019.0333588 del 28.05.2019 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino e già impugnata con il ricorso n. 4497/2020 non comportando pertanto “un ampliamento considerevole” dell'oggetto della causa già pendente come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenza del 06.10.2015 nella causa C-61/14 (*ex multis* Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze sent. n. 1126 del 13 novembre 2017; CTP di Pisa sent. n. 279/2016; CTP Genova sent. n. 346/2017).

avv. Carmen Coscia

\* \* \* \* \*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 00798/2021 del 28.04.2021 REG. PROV. CAU. TAR CAMPANIA - del T.A.R. Campania NAPOLI SEZ. III resa nel ricorso n. 04497/2020 integrato da motivi aggiunti, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Nola, 24.06.2021

avv. Carmen Coscia